

STATUTO IRNO SISTEMI INNOVATIVI S.p.A.

PARTE I DENOMINAZIONE SEDE DURATA OGGETTO

Articolo 1 Denominazione

È costituita, su iniziativa della Comunità Montana Zona dell'Irno, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del c.c., una Società per Azioni avente capitale sociale costituito da azioni appartenenti ad Enti o soggetti pubblici denominata: "IRNO SISTEMI INNOVATIVI S.p.A.", in abbreviazione "I.S.I. S.p.A.".

Articolo 2 Sede

La società ha sede nel Comune di Calvanico (Salerno) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto potranno essere istituite e parimenti soppresse, in altre località nazionali ed all'estero:

- con deliberazioni assembleari straordinarie, sedi secondarie;
- con deliberazioni assembleari ordinarie, filiali, succursali, agenzie, uffici locali, uffici di rappresentanza.

Articolo 3 Durata

La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino a tutto il trentuno dicembre duemilacinquantaquattro (2054), ma potrà essere sciolta o trasformata anticipatamente rispetto alla scadenza nei casi e con le modalità previste espressamente dai progetti-programma di ottimizzazione gestionale di cui al successivo articolo "4" ovvero prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Articolo 4 Oggetto della società

La società ha per oggetto l'attività di elaborazione e gestione di progetti-programma complessivi e sistemici finalizzati all'ottimizzazione gestionale dei servizi pubblici necessari alle comunità locali aderenti nonché l'attività di promozione e sviluppo delle economie territoriali al fine del raggiungimento della massima migliore occupazione e dell'elevazione della cultura imprenditoriale, artigianale e professionale. I progetti-programma che possono prevedere il coinvolgimento di soggetti privati, attraverso forme di convenzionamento o altri contratti di servizio, dovranno contenere in particolare i seguenti elementi e criteri di garanzia:

- disciplina delle forme di risoluzione del rapporto contrattuale con i privati che partecipano alla gestione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi;
- definizione dei compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla vita gestionale, avendo cura di escludere in particolare il

- ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alle convenzioni;
- individuazione delle forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione delle convenzioni di gestione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato preventivato;
 - privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, degli enti del no-profit e delle eccellenze aziendali.
 - promuovere ed istituire scuole di formazione in genere, organizzare e svolgere corsi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e perfezionamento di studenti, operatori e lavoratori da immettere o già inseriti, in attività produttive, nei diversi settori: agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo e terziario, con sistemi che utilizzino metodologie in presenza e/o a distanza. Favorire, quindi, l'obbligo formativo, la formazione superiore e la formazione continua e permanente, collegare le attività formative alle effettive esigenze del mercato del lavoro e delle singole aziende e/o istituzioni sia pubbliche che private;
 - corrispondere alle esigenze formative per la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori già occupati;
 - promuovere, coordinare ed attuare strumenti ed incentivi per la nuova occupazione, anche agendo di impulso e stimolo per le istituzioni preposte a tale scopo. In questo ambito, la Società indirizza i suoi interventi all'attività di orientamento di carattere informativo, formativo, consulenziale finalizzati a promuovere l'auto-orientamento e a definire percorsi personali di formazione e lavoro per neodiplomati e neolaureati, studenti che si accingono ad entrare nel mondo del lavoro, dei soggetti a rischio di disoccupazione, dei disoccupati di lungo periodo, dei disabili e/o portatori di handicap.
 - formare la coscienza imprenditoriale, specie dei giovani, attraverso percorsi formativi tesi all'auto impiego ed alla creazione di imprese utilizzando risorse finanziarie ai vari livelli comunitario, nazionale, regionale e provinciale;
 - favorire la promozione e lo sviluppo di attività di progettazione, esecuzione, studio, ricerca, documentazione, informazione, formazione e sperimentazione a favore di privati e dell'imprenditorialità di imprese pubbliche e private e di Enti Pubblici e privati;
 - la consulenza e organizzazione del lavoro e formazione del personale per aziende ed enti pubblici e privati;
 - la ricerca di personale qualificato per aziende pubbliche e private;
 - la ricerca di mercato, i progetti di fattibilità, i programmi di investimento e di ampliamento industriale, la istruzione, la presentazione, la consulenza per pratiche di finanziamento e di contributi per l'agricoltura, per il commercio, per le industrie, le società, le cooperative, gli imprenditori e gli enti pubblici e privati. Perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la programmazione, la realizzazione dei servizi sociali, sanitari, culturali, educativi, a favore di tutti i cittadini, per combattere l'emarginazione e consentire una diversa qualità della vita, rispettosa dei bisogni che questa popolazione esprime, nei settori maggiormente bisognosi di intervento quali giovani difficili, tossicodipendenti, minori senza tutela, adolescenti a rischio, alcoolisti, anziani, portatori di handicap, soggetti con deficit mentali, ed immigrati, mediante: studi, progettazione, gestione, ricerca, indagini, censimenti sui bisogni di ogni ordine e grado espressi dai soggetti che vivono in stato di emarginazione, assistenza e ogni altra forma di intervento socio-educativo, in direzione dei disadattati psico-sociali, in un ottica di prevenzione.

La società ha inoltre per oggetto di operare come Agenzia Locale per lo Sviluppo; con criteri di efficienza, efficacia ed economicità in pieno raccordo e collegamento con le istituzioni sovra locali:

- promuovere lo sviluppo economico del sistema locale territoriale di riferimento;
- promuovere la valorizzazione ed integrazione delle risorse e relazioni locali, svolgere attività di assistenza tecnica, progettazione ed attuazione di progetti e programmi integrati di sviluppo territoriale ivi comprese l'espletamento di tutte le funzioni amministrative e tecniche necessarie; -promuovere l'organizzazione di iniziative promozionali locali;
- di attuare azioni di erogazione di servizi reali alle imprese ed agli enti pubblici;

- di attuare azioni di sostegno agli investimenti ai suindicati soggetti attraverso la concessione di aiuti e favorendo l'accesso al mercato del capitali;
- di realizzare azioni, di qualificazione, recupero, conservazione e valorizzazione dei beni e delle risorse ambientali, naturali, artistiche, culturali, ecc.;
- di promuovere ed attuare programmi integrati di sviluppo, anche in attuazione degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui alla normativa regionale, nazionale e comunitaria. La Società, inoltre, si propone, anche attraverso l'attivazione di uno Sportello Unico per le attività produttive e per l'edilizia;
- di coordinare gli interventi proposti da soggetti pubblici e privati;
- di elaborare programmi e progetti per lo sviluppo socio economico dell'area, con particolare riguardo allo sviluppo di attività imprenditoriali o di infrastrutture territoriali produttive di reddito;
- di individuare, selezionare e valutare opportunità imprenditoriali e progetti di investimento per nuove attività economiche nell'area;
- di orientare ed assistere le imprese nell'individuazione e nella utilizzazione di finanziamenti e di contributi locali, regionali, nazionali e comunitari anche fornendo servizi di assistenza;
- di procedere alla verifica di fattibilità tecnica, economica e finanziaria e dell'impatto socio-economico e di quello ambientale dei programmi e dei progetti elaborati;
- di promuovere e sostenere iniziative industriali, commerciali, artigiane, agricole e turistiche e di servizi volte a creare nuova occupazione e nuove forme di imprenditorialità, con particolare riguardo allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile;
- di supportare la realizzazione di infrastrutture ed iniziative economiche dell'area e la diversificazione e lo sviluppo di imprese esistenti attraverso, l'analisi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria ed attraverso servizi di assistenza e di consulenza;
- di promuovere, sostenere e gestire accordi di collaborazione nel settore pubblico e privato, nonché di stipulare apposite convenzioni a livello regionale, nazionale e comunitario per la gestione di programmi operativi destinati a cofinanziare iniziative economiche nell'area;
- di svolgere attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti presentati dai soggetti destinatari di finanziamenti, nonché di gestione e di controllo dell'impiego delle risorse assegnate ed ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette;
- di stipulare contratti finalizzati alla realizzazione ed alla incentivazione di iniziative produttive;
- di cooperare attivamente ed organicamente con l'Università degli Studi di Salerno e con altri enti di studio e di ricerca per elaborare studi, ricerche e progetti volti alla valorizzazione ed alla promozione delle risorse socio-economiche già esistenti sul territorio, alla individuazione dei fattori di espansione e sviluppo più interessanti, alla individuazione dei deficit e dei fattori di resistenza alla crescita economica;
- di cooperare con altri enti locali ed economici, la Regione Campania e la Provincia di Salerno, le imprese e le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni no-profit con interessi sul territorio al fine di accrescere la competitività sul mercato interno ed estero delle iniziative economiche insistenti sull'area territoriale;
- di promuovere, attuare e gestire, iniziative rivolte alla valorizzazione dei prodotti tipici locali con il concreto coinvolgimento degli operatori economici locali.

Per il conseguimento delle sopra indicate finalità la società potrà compiere anche le seguenti attività:

- acquisizione di beni immobili e di beni strumentali necessari alla realizzazione delle strutture e alla gestione dei servizi;
- redazione di studi preliminari e di fattibilità, strumenti attuativi, indagini tecniche, progettazioni preliminari, definitive ed esecutive;
- realizzazione delle opere mediante esecuzione dei lavori in forma diretta o in affidamento;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti oggetto dell'intervento.

La società, direttamente o indirettamente, potrà inoltre:

- eseguire ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto sociale, nessuna esclusa;

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessario ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- assumere interessenze, quote o partecipazioni anche azionarie in società di capitali, imprese, consorzi ed enti anche di tipo associativo aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio;
- ricorrere al prestito, al credito industriale, a finanziamenti per opere pubbliche, a finanziamenti europei, contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con Istituti Pubblici che Privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado, sviluppare ipotesi di project financing e di cartolarizzazione;
- raccogliere, ai fini del conseguimento degli scopi sociali, conferimenti di denaro o prestiti dai soci o da terzi, esclusivamente nei limiti consentiti dalla delibera del 3 marzo 1994 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e/o da eventuali future norme che verranno emanate in materia;
- essere soggetto destinatario di fondi provenienti da soggetti pubblici o privati che hanno interesse al raggiungimento del fine sociale. La società potrà altresì costituire enti, società, consorzi ed associazioni, sotto qualsiasi forma e gestire altri servizi, anche di natura non pubblica, purché consentito dalle norme, tenendo separate contabilità rispetto ai progetti-programma di ottimizzazione gestionale degli enti pubblici soci.

PARTE II CAPITALE SOCIALE AZIONI OBBLIGAZIONI

Articolo 5 Capitale sociale

Il capitale sociale iniziale è di Euro Centoventimila (€ 120.000,00) ed è diviso in numero centoventimila azioni da nominali Euro Uno ciascuna, aventi tutte parità di diritti. Una quota di capitale sociale pari a minimo il cinquantuno per cento (51%) deve essere sempre detenuta dalla Comunità Montana Zona dell'Irno.

I conferimenti possono essere in numerario ovvero, previa perizia, in beni immobili o in beni mobili ai sensi dell'art. 2342 e segg. c.c.

Gli eventuali versamenti effettuati dai soci ed eseguiti in conto futuri aumenti di capitale, sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare.

Su delibera dei soci, costoro, per necessità gestionali, potranno finanziare la società senza che ciò comporti aumento di capitale sociale:

- ciò potrà avvenire anche in proporzione diversa alle quote di partecipazione dei soci al capitale sociale;
- quanto versato sarà comunque infruttifero, salvo che l'organo di amministrazione, sentito il collegio sindacale, non deliberi il riconoscimento di un interesse a un tasso da stabilire.

Articolo 6 Variazioni del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del c.c. in materia e senza diminuire la percentuale maggioritaria spettante alla Comunità Montana Zona dell'Irno.

Articolo 7 Finanziamento dei soci

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si rendessero necessari versamenti in conto capitale e tutti i soci fossero disponibili a eseguirli, tali versamenti s'intenderanno proporzionali alle quote di partecipazione al capitale sociale, salvo e unanime altra pattuizione. La società ha facoltà di emettere ogni titolo o valore mobiliare previsto dalla legge. Su delibera dei soci, costoro potranno finanziare la società senza che ciò comporti aumento di capitale sociale. Ciò potrà avvenire anche in proporzione diversa alle quote di partecipazione dei soci al capitale sociale.

Articolo 8 Azioni

Le azioni sono obbligatoriamente nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Ai soli fini della nomina del Consiglio di cui all'articolo 20 del presente statuto le azioni sono nominalmente divise in due categorie: categoria "A" alla quale appartengono le azioni possedute dalla Comunità Montana Zona dell'Irno, e categoria "B" alla quale appartengono le azioni possedute dagli altri soggetti pubblici.

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto, in occasione delle assemblee. In sede di aumento di capitale sociale gli azionisti hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, proporzionalmente al possesso azionario rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di all'articolo 2441 del C.C. è fissato in mesi sei. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

I certificati azionari, se emessi, portano le firme di due amministratori, oppure quelle di un amministratore e di un procuratore speciale all'uopo delegato dal consiglio.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'organo d'amministrazione.

In conformità dell'articolo 2441 del codice civile, la società potrà aumentare il proprio capitale riservando parte delle azioni di nuova emissione ai propri dipendenti e ai propri utenti.

La società potrà, altresì, aumentare il proprio capitale per destinarne parte all'azionariato diffuso.

Il socio che intende costituire in pegno, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà darne comunicazione scritta agli altri soci, indicando le condizioni dell'operazione di finanziamento in relazione alla quale le azioni dovrebbero essere costituite in pegno e gli altri soci avranno diritto di prelazione nell'esecuzione dell'operazione stessa; diritto da esercitarsi dandone comunicazione scritta entro quindici giorni dal ricevimento dell'offerta.

In caso di esercizio di prelazione esercitato da un socio resta convenuto che il diritto di voto continuerà a spettare al socio debitore che ha costituito le azioni in pegno.

Ove gli altri soci non si avvalgano del diritto di prelazione di cui sopra, il socio interessato potrà, entro un mese dalla spedizione della lettera di offerta compiere l'operazione, ma ciò: solamente con primaria banca o assicurazione;

ed a condizione che la banca o assicurazione riconoscano di aver accertato la preliminare osservanza della clausola di prelazione contenuta nel presente articolo e che nell'atto di costituzione di pegno, da produrre alla società, sia stato convenuto che il diritto di voto spetti al socio debitore. La qualità di azionista comporta di per sé sola, piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

Articolo 9 Prelazione

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente, con raccomandata R.R. da inviare all'organo d'amministrazione, offrirle in acquisto agli altri soci,

specificando il nome del terzo e dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. L'organo d'amministrazione entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di vendita provvederà a dare comunicazione a tutti i soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, dare comunicazione a mezzo di lettera raccomandata R.R. indirizzata all'organo d'amministrazione, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. L'organo d'amministrazione provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci a mezzo raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute entro dieci giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, le azioni ed i relativi diritti di opzione possono essere offerti anche a terzi soggetti pubblici nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo.

Articolo 10 Trasferimento delle azioni

Il trasferimento volontario delle azioni non può avvenire prima del quinto anno successivo alla data di costituzione della società. Il trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione è comunque subordinato all'attuazione del programma di sperimentazione di cui al precedente articolo 4 ed al preventivo gradimento dell'organo d'amministrazione, espresso con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 24 del presente statuto, anche per quanto concerne la qualifica del cessionario. Il rifiuto deve essere motivato. Comunque il gradimento dovrà essere negato in presenza delle seguenti circostanze:

- nel caso che l'acquirente persona fisica abbia subito condanne, anche non definitive, per reati dolosi;
- nel caso che la parte acquirente abbia subito protesti cambiari o per assegni a vuoto;
- nel caso che con l'alienazione delle azioni messe in vendita la partecipazione complessiva del capitale sociale della Comunità Montana Zona dell'Irno scenda al di sotto del limite del cinquantuno per cento (51%);
- nel caso in cui l'acquirente non sia in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara eventualmente predisposto per la scelta degli azionisti.

A tal fine il socio alienante deve comunicare all'organo d'amministrazione le generalità del cessionario, ed ogni altra indicazione eventualmente richiesta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'organo di amministrazione deve comunicare al socio la propria decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, trascorso tale termine senza che l'organo amministrativo si sia pronunciato il consenso si presume prestato. In particolare la società, qualora non voglia o non possa acquistare essa stessa, ai sensi dell'articolo 2357 C.C., le azioni od i diritti di opzione che si vogliono trasferire, può indicare al socio alienante un acquirente ad esso gradito.

Articolo 11 Certificati azionari

La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non a richiesta del socio interessato. Essa potrà emettere certificati provvisori firmati dall'amministratore unico o da almeno due amministratori, fra i quali il presidente, o da un amministratore delegato, se nominato. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito albo/libro dei soci.

Articolo 12 Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie ai sensi dell'art. 2410 c.c., e altri strumenti finanziari partecipativi nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 2346 e segg. del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 13 Contributi

La società potrà ricevere contributi di ogni tipo per il conseguimento dello scopo sociale da chiunque.

PARTE III ORGANI

Articolo 14 Organi della società

Sono organi della società:

- l'Assemblea degli azionisti;
- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Articolo 15 Assemblea

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, ed i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 cc. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie indicate dall'articolo 2364-bis del c.c. e su quanto previsto dal presente statuto e suoi allegati. L'assemblea straordinaria delibera sulle materie indicate dall'articolo 2365 e su quanto previsto dal presente statuto e suoi allegati.

Articolo 16 Convocazione delle assemblee

L'assemblea, che può essere ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente del consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservate le disposizioni dell'articolo 2366 del c.c..

In occasione di ogni convocazione, il Presidente provvederà altresì ad inviare ai soci almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, avviso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dell'assemblea che può essere contenuta anche nell'avviso di prima convocazione, non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea è altresì validamente costituita quando sia presente l'intero capitale sociale il consiglio di amministrazione e tutti i sindaci effettivi; in seconda convocazione invece, l'assemblea è validamente costituita, ai sensi dell'articolo 2369 del c.c., e qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Articolo 17 Partecipazione all'assemblea

Hanno diritto ad intervenire e votare nell'assemblea i soci regolarmente iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza, anche se non regolarmente convocati. Ogni socio può farsi rappresentare, a mezzo di delega scritta, da altro socio o da persona non socio, con osservanza del disposto e dei limiti dell'articolo 2372 del c.c.. All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società a norma del precedente articolo abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Articolo 18 Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di impedimento, se nominato, dal Vice Presidente ed in assenza di quest'ultimo da persona designata dall'assemblea stessa, che nominerà altresì un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge. In caso di assemblea straordinaria il verbale dell'assemblea dovrà essere redatto da un notaio. Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee. Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un voto per ogni azione posseduta.

Articolo 19 Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega, almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti indicati nel 1° comma dell'articolo 2364 c.c. e su ogni altro oggetto previsto dal presente statuto. È convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio attesa la specificità dell'oggetto sociale svolto. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale. In seconda convocazione, è validamente costituita se può deliberare col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili.

Articolo 20 Amministrazione della società

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea. L'Assemblea decide, al momento della nomina, se l'Organo d'amministrazione debba essere rappresentato da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di Legge.

Articolo 21

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano mancare due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Articolo 22

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente; può eleggere anche il Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un segretario.

Articolo 23

Il Consiglio si raduna, sia nella sede della società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la maggioranza dei suoi membri.

Articolo 24

Il Consiglio viene convocato dal Presidente a norma di legge.

Articolo 25

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 26

All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'assemblea può inoltre assegnare al Consiglio un'indennità mensile o annuale.

Articolo 27

L'Amministratore Unico od il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea. Il Consiglio ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti di cui all'art. 2 del presente statuto, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare, compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

Articolo 28

Il Consiglio può nominare fra i suoi membri uno più amministratori delegati o un Comitato Esecutivo, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 2381 C.C. L'Organo Amministrativo

può nominare Direttori, nonché Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, e procuratori speciali.

Articolo 29 Firma e rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio. All'Amministratore Unico o al Presidente inoltre spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziari ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche pregiudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Articolo 30 Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di Legge.

PARTE IV BILANCIO ED UTILI

Articolo 31 Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 32 Bilancio

Il bilancio di esercizio, redatto secondo i criteri di cui all'articolo 2423 e seguenti del codice civile, costituito dal Conto economico dei profitti e delle perdite, dallo Stato patrimoniale, dalla Nota integrativa e da una relazione degli consiglieri, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio nei termini di legge.

Il bilancio può essere certificato da società di revisione abilitata, prescelta dal Consiglio.

Articolo 33 Utili

Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- il cinque per cento (5%) al Fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il cinque per cento (5%) ad un Fondo riserva statutario, destinato al miglioramento e allo sviluppo dell'azienda;
- il residuo verrà ripartito tra i soci in forma di dividendi in proporzione alle quote di capitale sociale possedute, salvo diversa deliberazione del Consiglio con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i quattro quinti del capitale sociale. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio. I

dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero disponibili vanno prescritti a favore del Fondo di riserva statutario.

PARTE V DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34 Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità di liquidazione.

Articolo 35 Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 36 Clausola compromissoria

Tutte le controversie che possono comunque sorgere fra i soci, o fra la società, i soci, gli amministratori, i liquidatori, o fra soci, la società e gli eredi di un socio, in ordine all'esistenza, validità interpretazione ed osservanza del presente statuto e dell'atto costitutivo e ciò anche in sede di liquidazione, che non siano per norma imperativa deferite all'autorità giudiziaria e che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via bonaria definizione, saranno sottoposte al giudizio di un collegio di tre arbitri.

Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due così nominati designeranno il terzo con funzioni di presidente.

A questi effetti la parte che intende sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche le generalità dell'arbitro designato. L'altra parte deve procedere alla designazione del suo arbitro entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 3.

In mancanza di accordo, il presidente del collegio arbitrale ed il membro eventualmente non nominato dalla parte, o non sostituito tempestivamente in caso di mancanza in corso di procedimento, saranno designati dal Presidente del Tribunale di Salerno, su ricorso della parte più diligente. Qualora le parti fossero più di due, la nomina dell'intero collegio arbitrale sarà demandata al Presidente del Tribunale di Salerno. Gli arbitri decideranno secondo diritto e renderanno il lodo entro novanta giorni dalla loro costituzione il collegio, salvo deroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal collegio stesso, per un periodo non superiore a trenta giorni. Il lodo arbitrale deciderà anche circa le spese di giudizio e la loro ripartizione tra le parti. Il collegio arbitrale avrà sede presso il Comune di Calvanico. Resta obbligo ed impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

Articolo 37 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia, contenute nel codice civile e nelle altre leggi in materia.

Articolo 38
Norma transitoria

Gli organi previsti dal presente statuto sono nominati per la prima volta in sede di costituzione della società senza formali convocazioni e comunicati seduta stante al notaio rogante.